

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RITROVATI.

Approvato in Consiglio Comunale con delibera n. ____ del _____

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti alla gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore.

La gestione degli oggetti rinvenuti è effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono, alle armi, munizioni ed esplosivi, alle targhe di immatricolazione ed ai veicoli a motore con targa o soggetti a registrazione che consenta di individuarne il proprietario, ad oggetti minuti privi di valore (es. bigiotteria, semplice utensileria, cartoleria), a quanto oggetto di procedimenti di rilevanza penale o regolato da normativa specifica.

ART. 2 – COMPETENZA

La competenza della gestione delle cose rinvenute sul territorio comunale è affidata al Settore Polizia Locale.

ART. 3 - CONSEGNA DEGLI OGGETTI

L'ufficio competente riceve in custodia gli oggetti rinvenuti sul territorio. Al momento della consegna, provvede sempre all'apertura degli oggetti chiusi (es. borse, valigie), al fine di verificarne il contenuto. Successivamente, procede alla redazione di apposito verbale di consegna, contenente la descrizione dell'oggetto, la data e le circostanze del ritrovamento e le generalità del ritrovatore.

A richiesta del ritrovatore, nel verbale viene segnalata l'intenzione dello stesso di avvalersi della facoltà di richiedere il premio spettante al ritrovatore ovvero di richiedere la consegna di quanto ritrovato se non reclamato dal proprietario. In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene o di reclamarne il premio per il ritrovamento, entro i termini previsti, decadono i diritti del ritrovatore, senza alcun obbligo di avviso da parte dell'Ufficio.

Quando il rinvenimento dei beni è effettuato da:

- Operatori della Polizia Locale
- Operatori delle Autorità di Pubblica Sicurezza
- Dipendenti di Enti Pubblici per i reperimenti effettuati durante l'espletamento del loro servizio
- Custodi, gestori e altro personale di pubblici uffici ed impianti, dei musei, di mostre ed altre sedi o manifestazioni per gli oggetti ivi smarriti
- Conducenti di veicolo pubblico, per quanto ritrovato al suo interno
- Operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici durante l'espletamento del servizio;

tali soggetti non hanno alcun titolo né all'acquisizione della proprietà dei beni rinvenuti, né alla richiesta del premio spettante al ritrovatore.

ART. 4 – ATTIVITA' DELL'UFFICIO

L'Ufficio provvede alla annotazione delle cose rinvenute in un apposito registro.

Qualora sia possibile risalire al proprietario delle cose ricevute in consegna, l'ufficio provvede nell'immediato alle procedure di rintraccio del proprietario per la successiva consegna. Se necessario si provvede a formalizzare al proprietario la richiesta di ritiro di quanto di interesse, dando avviso che in caso di mancato ritiro entro il termine di 60 giorni le cose rinvenute vengono acquisite dall'Amministrazione Comunale.

Qualora invece quanto rinvenuto non sia attribuibile, si provvede alla pubblicizzazione del ritrovamento.

Se la cosa ritrovata risulta deperibile, l'ufficio preposto provvede a breve termine alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, per motivi di igiene.

Se la cosa ritrovata è idonea per essere utilizzata e non sia attribuibile la proprietà, potrà essere acquisita dalla Amministrazione Comunale per l'espletamento dei compiti di istituto.

Le procedure di consegna e restituzione al proprietario sono eseguite mediante apposita verbalizzazione degli operatori del Settore Polizia Locale.

ART. 5 - PUBBLICITÀ DEL RITROVAMENTO

Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile, la presa in consegna dell'oggetto ritrovato verrà resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e per tre giorni ogni volta. Per motivi di efficienza organizzativa il Responsabile del Settore può provvedere alle pubblicazioni con cadenza periodica.

Oltre a tali forme di pubblicità, potranno essere utilizzati altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noto l'elenco degli oggetti ritrovati.

ART. 6 - GESTIONE DEI DOCUMENTI RITROVATI

Qualora vengano ritrovati documenti di identificazione personale, o documenti riconducibili a persone fisiche o giuridiche residenti nel Comune di SPIRANO, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Carte d'identità, Patenti di guida, Passaporti, Tessere sanitarie;
- Libretti di circolazione;
- Tessere di identificazione rilasciate da Pubbliche Amministrazioni o imprese private ai propri dipendenti;
- Abbonamenti a trasporti pubblici;
- Tessere varie ed altri documenti aventi valore certificativi;
- Blocchetti di assegni di c/c, Tessere bancomat, libretti di risparmio;

l'ufficio comunale si attiva tempestivamente con ogni mezzo ritenuto opportuno per restituire il documento al titolare. Da ultimo invia comunicazione formale all'interessato, nella quale sono precisate le modalità per il ritiro e la descrizione dei documenti ritrovati, tramite raccomandata A.R., o tramite messi comunali.

Nel caso in cui fosse impossibile rintracciare l'intestatario, i documenti quali blocco assegni di c/c, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili, verranno inviati alla banca o ente emittente. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o imprese private ai propri dipendenti.

Nel caso di ritrovamento di documenti appartenenti a cittadini residenti in altri Comuni, esperito inutilmente un primo tentativo di restituzione diretta, i documenti ritrovati vengono inviati al Comune di residenza dell'intestatario.

Qualora i documenti di cui al precedente comma siano rinvenuti all'interno di portafogli, borse o simili, l'ufficio comunale provvede alla spedizione solo dei medesimi, portando a conoscenza dell'interessato di quanto rimasto in deposito presso il competente ufficio. Tali beni possono essere ritirati dal soggetto interessato o da altra persona munita di delega scritta.

I documenti appartenenti a cittadini stranieri sono inviati alle rispettive Ambasciate o Consolati nelle sedi italiane.

ART. 7 - CUSTODIA DEGLI OGGETTI CONSEGNATI

Gli oggetti consegnati al servizio comunale, con esclusione dei documenti di cui al precedente articolo 6, rimangono custoditi per la durata di un anno a partire dall'ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento. Gli oggetti sono custoditi in considerazione della tipologia di bene e dello spazio disponibile. Qualora l'oggetto ritrovato abbia caratteristiche di deperibilità, il competente ufficio comunale provvede all'immediata destinazione secondo quanto previsto dal successivo art. 10 per i beni divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

La custodia non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale, né alcun obbligo di manutenzione o riparazione di quanto depositato. Qualora il servizio di custodia, per la particolare specificità del bene, comporti un costo per l'Amministrazione Comunale, all'atto della restituzione al proprietario o al ritrovatore che intenda acquisire la proprietà del bene, verrà richiesto il rimborso della spesa. Tale rimborso eventuale sarà a carico di colui che ritirerà l'oggetto.

Qualora necessario l'Ufficio provvede alla stima del valore dell'oggetto rinvenuto, mediante confronto con i valori di mercato di oggetti simili ovvero affidandosi ad un esperto esterno. Qualora il servizio di stima comporti un costo per l'Amministrazione Comunale, all'atto della restituzione al proprietario o al ritrovatore che intenda acquisire la proprietà del bene verrà richiesto il rimborso della spesa.

ART. 8 - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI AL PROPRIETARIO

L'ufficio comunale deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario, possessore o detentore. È comunque ammesso il ritiro anche da parte di persona incaricata da quest'ultimo, purché munita di apposita delega e documento di riconoscimento.

La dimostrazione della proprietà può avvenire mediante presentazione di denuncia di smarrimento o di furto resa a suo tempo alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, oppure, in assenza di detto documento, o in caso di insufficiente descrizione contenuta nello stesso, mediante descrizione particolareggiata dell'oggetto e delle circostanze della perdita dello stesso da parte di chi si dichiara titolare.

L'ufficio competente non è tenuto a fornire alcuna notizia sugli oggetti depositati. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti a deposito oggetti rinvenuti. Gli oggetti custoditi non possono essere mostrati, fatta eccezione, a discrezione degli addetti all'ufficio competente, per quegli oggetti usati e privi di valore commerciale che possono avere valore o significato solo per il legittimo proprietario, quali: occhiali da vista, mazzi di chiavi, indumenti, scarpe, medicinali, diari, fotografie, giocattoli, materiale di puericultura e cose simili.

L'ufficio redige un verbale di consegna sul quale annota le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene. Previa acquisizione di copia della denuncia di furto o smarrimento del bene, l'ufficio provvede a dare notizia del ritrovamento alle competenti Autorità presso le quali era stata presentata la denuncia di furto o smarrimento.

Il soggetto che ritira il bene sottoscrive in calce al verbale l'avvenuta restituzione.

Ai sensi dell'art. 930 del C.C., spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio (nelle modalità stabilite dalla Legge). Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità a pagare al ritrovatore la somma prevista per legge a titolo di premio. L'Ufficio è estraneo ai rapporti che possono intercorrere tra il proprietario ed il ritrovatore.

ART. 9 - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DEL RITROVATORE

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto rinvenuto, colui che ha ritrovato l'oggetto può esercitare il diritto ad acquisirne la proprietà entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla scadenza. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale.

Decorsi i termini di cui al precedente comma, senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo passerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale. La consegna dell'oggetto al ritrovatore avverrà mediante redazione di apposito verbale, sul quale saranno annotate le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui il bene viene consegnato.

Non sono consegnabili al ritrovatore, e vengono automaticamente acquistati dalla Amministrazione Comunale, oggetti strettamente di proprietà personale, quali ad esempio chiavi di abitazioni o di veicoli, e tutto quanto sia soggetto al trattamento di dati personali (es. fotografie, documenti nominali, ecc).

ART. 10 - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Decorsi i termini stabiliti senza che il proprietario od il ritrovatore si siano presentati a reclamare l'oggetto, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che potrà, a seconda della tipologia del bene:

- Utilizzarlo per fini istituzionali;
- Cederlo ad Associazioni di beneficenza che dimostrino il loro interesse;
- Cederlo a Scuole o Enti di Istruzione;
- Alienarlo qualora si tratti di oggetto di valore rilevante, sulla base del valore stimato, con versamento dei proventi alla Tesoreria Comunale;
- Distruggerlo o eliminarlo, qualora si tratti di oggetto privo di alcun valore commerciale e di alcuna utilità. 6

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo della delibera di adozione; si applica anche a tutti gli oggetti custoditi alla predetta data.

Sono abrogate tutte le eventuali precedenti disposizioni regolamentari in materia.

ART. 12 – NORMA TRANSITORIA

In deroga a quanto previsto, l'Ufficio procede alla distruzione degli oggetti privi di valore già in custodia all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Provvede inoltre alla destinazione (vendita, distruzione, cessione ad enti benefici) degli oggetti di scarso valore già da tempo custodia (es. biciclette) previa pubblicizzazione delle stesse per un termine non inferiore ai 60 giorni. Per gli oggetti di nullo o scarso valore rinvenuti precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, se non manifestata, si considera assente la volontà di richiesta di consegna del premio ovvero di acquisizione dell'oggetto ritrovato da parte del ritrovatore.